

DOCUMENTO UNICO DI PROCEDURA

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZI CONNESSI PER UN PERIODO DI 12 MESI.

PARTE PRIMA - CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente Documento Unico di Procedura (di seguito anche DUP) è l'affidamento del servizio di raccolta, ritiro, trasporto, conferimento presso impianti autorizzati e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (di seguito anche solo "Servizio"), così come definiti dall'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006, prodotti nell'ambito delle attività svolte dall'ATS di Bergamo.

Il Servizio è destinato a tutti gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, all'ATS e comprende le attività di seguito elencate:

- servizio di raccolta, trasporto, conferimento a impianti autorizzati e smaltimento, comprensivo della eventuale fornitura, gestione e smaltimento di idonei contenitori, monouso, reimpiegabili e/o riutilizzabili e del supporto amministrativo al sistema di tracciabilità e gestione dei rifiuti;
- rilascio verbali di avvenuta triturazione riservata – servizio dati sensibili, nel caso di smaltimento di documentazione soggetta a conservazione scaduta;
- in corso di esecuzione del contratto, informazioni, consulenza o quant'altro necessario al fine di ottimizzare la gestione tecnica/amministrativa relativa al tutto il ciclo dei rifiuti.
- compilazione e presentazione della dichiarazione M.U.D. annuale (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), su richiesta.

L'ATS di Bergamo procede all'effettuazione di tutte le operazioni di affidamento necessarie all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio oggetto del presente Documento Unico di Procedura (breviter anche DUP) per il soddisfacimento delle proprie esigenze.

La presente procedura consta di un unico lotto che comprende tutte le tipologie di Codici EER individuati, in via presuntiva, nel fabbisogno annuo.

L'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione darà vita ad un rapporto contrattuale che si costituirà in esecuzione della Deliberazione di affidamento della presente procedura.

Tutti i punti del presente DUP saranno recepiti integralmente nel Contratto che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario e l'Amministrazione, pertanto, non saranno accettate



richieste di integrazioni/variazioni al Contratto d'Appalto, volte a stralciare le condizioni minime essenziali presenti nel presente documento.

Il conferimento di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dai punti di deposito temporaneo deve essere effettuato per ciascuna delle sedi indicate nell'Allegato "Dettaglio fabbisogno".

Con riferimento alle quantità riportate nell'Allegato sopracitato viene indicata la stima, meramente indicativa, dei quantitativi dei rifiuti da smaltire.

Tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione dell'offerta e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, l'operatore economico si impegna a prestare i servizi sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilito, come definito nel presente documento ed indicato nel singolo contratto stipulato con l'Amministrazione.

Il servizio dovrà essere eseguito con regolarità sulla base delle periodicità necessarie ad evitare lunghi stanziamenti dei rifiuti presso le sedi indicate o altre sedi richieste dalla singola Amministrazione presso le aree di stoccaggio temporaneo. Il Fornitore dovrà garantire l'allontanamento dei rifiuti entro i termini stabili dalla normativa vigente e, comunque, tenendo conto dei tempi di saturazione degli spazi.

Sono inoltre inclusi nel contratto la mera pulizia delle isole ecologiche, ove e se presenti, ai fini dell'avvio allo smaltimento differenziato.

Il servizio deve essere espletato in osservanza alla normativa ambientale vigente e alla legislazione correlata in ambito nazionale, regionale e territoriale, nonché nel rispetto della normativa Europea e nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo per gli operatori addetti alla movimentazione dei rifiuti.

L'affidatario dovrà prevedere:

- la consegna dei contenitori all'interno delle strutture individuate;
- (eventuale) la messa a disposizione di un sistema informatico che consenta di tracciare, a titolo indicativo e non esaustivo, la produzione dei rifiuti in termini di EER, tipologia, numero di contenitori, peso netto rilevato presso il Deposito temporaneo prima della raccolta, etc..

Art. 2 -Attività Ordinarie - Modalità di effettuazione del Servizio

Il Fornitore dovrà garantire, con propri mezzi, attrezzature, personale e tecnologie, le seguenti attività **ordinarie e continuative**:

1. fornitura, nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, dei contenitori per i rifiuti e degli imballaggi per il trasporto, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel § 2.2 del presente DUP, e di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio,



- comprese quelle eventualmente necessarie per il *Deposito temporaneo prima della raccolta* e la movimentazione dei rifiuti stessi;
2. consegna dei contenitori in tutte le sedi indicate dall'Amministrazione e, su richiesta, all'interno delle strutture individuate;
 3. ritiro dei contenitori utilizzati dei rifiuti da tutte le sedi/ aree di stoccaggio dall'Amministrazione e carico sui mezzi;
 4. trasporto dei rifiuti con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose, ove previsto;
 5. smaltimento / recupero dei rifiuti in impianti autorizzati, ai sensi della vigente normativa, in relazione alla specifica natura dei rifiuti stessi;
 6. attività amministrative di supporto connesse al servizio.

Per l'espletamento delle attività di raccolta, il Fornitore dovrà dotarsi di:

- idonee attrezzature di contenimento dei rifiuti in colli da posizionare nei depositi temporanei prima della raccolta, ove previsti;
- idonei strumenti di pesatura dei colli di rifiuti in uscita dai depositi temporanei prima della raccolta;
- idonei strumenti di rilevazione della radioattività dei rifiuti prima della raccolta dai depositi temporanei prima della raccolta;
- idonei contenitori necessari all'espletamento del servizio.

È compreso nel servizio la manutenzione dei suddetti strumenti/attrezzature/contenitori e gli interventi straordinari di ripristino dovuti a sversamenti accidentali dei rifiuti.

In caso di incidente e/o sversamento accidentale di rifiuti sul suolo, sottosuolo o acque durante le fasi di prelievo e/o movimentazione dei rifiuti, il Fornitore deve adoperarsi prontamente per contenere il fenomeno, bonificare e ripulire le aree interessate con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento, nonché con personale addestrato, al fine di minimizzare i danni all'ambiente e ripristinare le condizioni di sicurezza, dandone immediata comunicazione al D.E.C., nelle forme e con le modalità stabilite per Legge.

§ 2.1 - Fornitura e manutenzione di idonei strumenti di pesatura dei rifiuti – Pesatura/Quantitativi fatturabili

Il Fornitore deve mettere a disposizione presso i depositi temporanei prima della raccolta un idoneo numero di strumenti di pesatura con i quali eseguire il rilievo strumentale del peso netto dei rifiuti. Il Fornitore è obbligato, ove possibile dalla tipologia di rifiuti, a eseguire tale attività prima della raccolta (carico) dei colli.



Il Fornitore deve garantire la presenza dei seguenti strumenti presso ogni deposito temporaneo prima della raccolta:

- bilance fisse e posizionate a terra;
oppure
- bilance mobili, movimentate con gli automezzi, e da posizionare a terra per l'uso.

Le bilance devono essere omologate CE-M per uso legale in rapporto con terzi, nel rispetto della norma UNI CEI EN45501 e del D. Lgs. 83/2016, di classe III e fornite con regolare contrassegno di verifica periodica come disposto dalla norma del D.M. 182/2000. Ogni sistema di pesatura deve essere dotato di display elettronico e stampante con rilascio della stampa della pesata.

Ove la bilancia utilizzata dal Fornitore consenta la stampa della pesata, questa deve essere prodotta in doppia copia e contenere le seguenti informazioni minime:

- Ragione sociale del Fornitore;
- Data e ora;
- Peso lordo;
- Tara del contenitore;
- Peso netto dei rifiuti;
- Numero dei Colli per tipologia di contenitore;
- Codice CER.

Ove non si possa procedere con la stampa della pesata, i dati sopraindicati dovranno essere inseriti manualmente dal personale adibito al servizio e verificati dall'incaricato dell'Amministrazione alla gestione e firma dei formulari.

Il Fornitore, a propria cura e spese, deve, altresì, attivare, per quanto riguarda i rifiuti liquidi di laboratorio, una procedura di determinazione del peso/volume del rifiuto al momento del prelievo ai fini dello smaltimento.

Si precisa che l'Amministrazione potrà svolgere in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto, controlli sulle pesate già effettuate. Il quantitativo fatturabile in chilogrammi è quello rilevato alla partenza o a destino, al netto del peso dei contenitori nella loro totalità, secondo quanto indicato dall'Amministrazione al Fornitore in fase di avvio del servizio.

Le pesate devono essere effettuate alla presenza di un referente dell'Amministrazione e la stampa della pesata deve essere firmata da entrambe le parti. Una copia dello scontrino di ogni pesatura deve essere consegnata all'ATS ai fini della compilazione dei registri di carico/scarico e del formulario di identificazione prima dell'avvio allo smaltimento dei rifiuti stessi.



Il Fornitore deve, altresì, conservare documento informatizzato di tutti i dati inerenti le pesate effettuate, da fornire all'Amministrazione, con cadenza mensile, comprensiva sia delle informazioni di peso a destino sia di quelle effettuate al momento del ritiro presso la Struttura.

Qualora i sistemi di pesatura sopra citati siano inagibili, il Fornitore deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione e, in tal caso, dovrà fare ricorso a modalità di pesa alternative.

L'impossibilità a effettuare il controllo del peso attraverso l'utilizzo di bilance conformi potrà comportare l'applicazione delle penali previste all'art. 16 del presente DUP.

La manutenzione e la verifica periodica di taratura delle bilance sono effettuate a norma di legge a cura e spese del Fornitore, che è obbligato a comunicare l'avvenuta taratura periodica mediante comunicazione scritta con copia del referto di taratura, all'avvio contrattuale e ogniqualvolta venga effettuato una nuova taratura secondo la normativa vigente. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare a campione una pesatura di controllo anche presso la pesa pubblica, senza alcun preavviso al Fornitore.

Al termine del contratto, l'Amministrazione non acquisirà il titolo di proprietà di tali strumenti i quali, pertanto, dovranno essere allontanati dai depositi temporanei prima della raccolta a cura e spese del Fornitore.

§ 2.2 - Fornitura, gestione e smaltimento dei contenitori

Il Fornitore dovrà fornire i contenitori necessari all'espletamento del Servizio, secondo le specifiche tecniche e quantità stimate indicate nella documentazione di gara.

I contenitori possono essere del tipo monouso ovvero del tipo reimpiegabile ovvero del tipo riutilizzabile. In tal caso, il contenitore, in seguito al suo utilizzo presso l'impianto di destinazione finale, deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un trattamento di disinfezione che ne consente il riutilizzo in condizioni igieniche e sicure. Non è ammessa la fornitura di contenitori diversi rispetto a quelli richiesti dall'Amministrazione o comunque dichiarati in sede di offerta, oppure in quantità insufficienti rispetto al fabbisogno, oppure non idonei poiché rotti o difettosi oppure, nel caso dei riutilizzabili, sporchi, maleodoranti, non disinfettati e sanificati o in condizioni di degrado fisico che pregiudichino la chiusura del contenitore e la sicurezza del trasporto.

In tal caso, il Fornitore deve provvedere alla loro immediata sostituzione, a proprio onere e spese.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire i contenitori:

- integri, puliti, asciutti, privi di residui ed esenti da cattivi odori;
- con etichette secondo quanto indicato dalla normativa vigente;
- che possiedano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ai quali sono destinati;



- con sistemi di presa agevoli all'impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del contenitore;
- devono essere conformi alla normativa sul trasporto delle merci pericolose, ove necessario.

Nel caso di contenitori riutilizzabili, il Fornitore deve farsi carico, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, delle operazioni di disinfezione che devono avvenire presso un idoneo impianto e secondo procedure che ne scongiurino infezioni ai danni sia degli utenti dell'immobile sia degli operatori addetti alla raccolta del rifiuto.

§ 2.3 - Attività amministrative e Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Il Fornitore dovrà raccogliere i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), per tutti i rifiuti, pericolosi e non, smaltiti dall'Amministrazione nell'anno di competenza inerente la dichiarazione. I dati dovranno essere trasmessi su supporto informatico e dovranno comprendere le seguenti informazioni:

- codice EER;
- chilogrammi o litri;
- luogo di produzione;
- data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- trasportatore e smaltitore.

Il Fornitore supporta l'Amministrazione in tutte le attività di verifica e controllo inerenti i dati sopra riportati.

Su richiesta dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà effettuare anche il servizio di compilazione, stesura e inoltro della dichiarazione M.U.D., attività obbligatoria ai sensi del D.LGS. 152/2006. Tutte le spese accessorie inerenti (diritti di segreteria, etc.) dovranno essere a carico del Fornitore stesso.

L'Amministrazione, può, inoltre, richiedere al Fornitore:

- ✓ la fornitura di report complessivi ricomprendenti le informazioni fornite dalle singole sedi di produzione dei rifiuti (Unità Operative/Strutture):
- ✓ mensile: relativo alle pesature effettuate, al luogo di destinazione, incenerimento e alle frequenze di ritiro per ciascuna tipologia di rifiuto;
- ✓ almeno una volta: tutti i dati riepilogativi necessari a rilevazioni e adempimenti amministrativi nei confronti degli Enti pubblici incaricati della sorveglianza e del controllo in materia;
- ✓ un sistema informatico di tracciabilità e gestione dei rifiuti.

**Art. 3 - Modalità e requisiti di esecuzione del Servizio**

I Servizi di raccolta/trasporto e conferimento di rifiuti speciali devono essere svolti conformemente alla normativa (comunitaria, nazionale e regionale) tempo per tempo vigente, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente DUP, e in particolare si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il D. Lgs. n. 152/ 2006 e s.m.i. (*"Norme in materia ambientale"*);
- il D. Lgs. n. 116/ 2020 e s.m.i. (*"Imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*);
- il D. Lgs. n. 120/ 2014 e s.m.i. (*"Albo Nazionale dei Gestori ambientali"*)
- il Decreto n. 182/2000 e s.m.i. (*"Regolamento recante modifica e integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio"*);
- il D.P.R. 254/2003 e s.m.i. (*"Gestione dei rifiuti sanitari"*);
- il D. Lgs. n. 35/2010 e s.m.i. (*"Trasporto interno di merci pericolose"*);
- il Decreto Ministeriale del 15 maggio 1997 e s.m.i. (*"Trasporto internazionale di merci pericolose su strada – ADR"*);
- D. Lgs. n. 83/2016 e s.m.i. (*"Strumenti per pesare a funzionamento non automatico"*);
- D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i. (*"Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti"*.)

Inoltre, si rimanda a tutto quanto previsto dalle norme tecniche UNI - CTI, UNI - CIG, UNI - CEI.

Il servizio deve essere eseguito in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche intervenute dopo la stipula dei contratti da parte delle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui si svolge il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni per l'espletamento del servizio, il Fornitore non potrà accampare diritto alcuno verso l'Amministrazione.

Per l'Elenco/Classificazione dei rifiuti oggetto del servizio, si fa riferimento all'Allegato D alla parte quarta del citato Decreto Legislativo n. 152/2006; tale elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto.

L'Elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla parte quarta del citato Decreto include i rifiuti pericolosi (*sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui allegato I della parte quarta del citato Decreto*) e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la



determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore.

Qualora necessario ai fini delle vigenti normative inerenti la gestione dei rifiuti speciali, per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, il soggetto che esegue il servizio deve essere munito di Certificato di Formazione Professionale ADR (c.d. "patentino ADR") ai sensi del Decreto Ministeriale del 15 maggio 1997 e s.m.i..

Il conferimento dei rifiuti deve essere effettuato:

- in nome, a cura e spese del Fornitore, per conto dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dagli artt. 1703 c.c. e ss. e 1739 c.c.. Le obbligazioni assunte dal mandatario nei confronti di terzi s'intendono di esclusivo obbligo, competenza e responsabilità del medesimo;
- per il percorso più breve e senza soste intermedie e/o operazioni di trasbordo effettuate senza esplicita autorizzazione concessa da parte degli organi di controllo competenti.

Il servizio di smaltimento va effettuato, a cura e spese dell'aggiudicatario, presso un idoneo impianto di smaltimento debitamente attrezzato ed autorizzato secondo le leggi e normative vigenti e secondo quanto indicato in sede di offerta.

L'aggiudicatario dovrà essere proprietario o dovrà aver stipulato convenzione con altro soggetto proprietario di almeno un impianto idoneo di incenerimento con capacità di smaltimento almeno pari ai quantitativi complessivi indicati nell'Allegato "Dettaglio fabbisogni".

Il conferimento presso impianti non autorizzati è vietato e l'Amministrazione potrà prevedere la risoluzione del Contratto, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione, ai sensi dell'art.10 del DPR 254/2003 o sterilizzazione ai sensi dell'art. 7 del DPR 254/2003, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c.3, lettere b), c) e d).

Qualora nel periodo di decorrenza del Contratto, al Fornitore ovvero agli impianti di destinazione finale o di stoccaggio, scadessero le autorizzazioni regionali e/o provinciali, le iscrizioni agli albi dell'autotrasporto e dei gestori ambientali, o le altre comunque richieste dalle leggi in materia di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo al Fornitore di far pervenire, almeno trenta giorni prima della data di scadenza, tutti i documenti comprovanti il rinnovo di tali autorizzazioni. Non dovranno in alcun caso esservi giorni non coperti dalle autorizzazioni/iscrizioni innanzi citate, per tutta la durata del Contratto, l'Amministrazione potrà prevedere la risoluzione dello stesso, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di imprevista e temporanea interruzione delle attività degli impianti convenzionati presso cui il fornitore conferirà i rifiuti, lo stesso si impegnerà a reperire altri impianti disponibili, garantendo la continuità del servizio.



Il Fornitore deve rilasciare all'Amministrazione l'originale del formulario d'identificazione del rifiuto compilato e firmato dal produttore (prima copia originale) e restituire all'Amministrazione la "quarta copia" dei formulari firmata, per accettazione, dall'impianto di destinazione entro i termini di legge, ai sensi del art.193 del D. Lgs. n. 152/2006. In caso di mancata restituzione della "quarta copia" del formulario, debitamente firmata per accettazione dall'impianto destinatario entro i termini di legge, l'Amministrazione potrà disporre la segnalazione all'autorità competente, la sospensione delle operazioni di liquidazione delle relative fatture e la risoluzione del Contratto, fermo restando il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore deve eseguire i Servizi per le quantità di rifiuti effettivamente prodotte e, in ogni caso, è tenuto a erogare i Servizi con frequenze tali da garantire il rispetto dei termini di legge.

Il personale conducente veicoli che trasportano rifiuti pericolosi dovrà essere in possesso del Certificato di Formazione Professionale ADR (c.d. "patentino ADR");

Art. 4 – Struttura operativa dell'affidatario

Il Fornitore, nella figura del Referente/ Responsabile nei confronti dell'Amministrazione per la corretta erogazione del Servizio, identifica il personale che compone la sua struttura operativa.

Il Fornitore dovrà garantire l'impiego di personale specializzato e dotato di adeguate competenze professionali e delle necessarie abilitazioni, secondo quanto richiesto dalla normativa tempo per tempo vigente, e in numero sufficiente alle necessità dell'Amministrazione.

Il Fornitore si impegna a far seguire a detto personale specifici corsi di formazione sia di natura professionale che inerenti i comportamenti da adottare in relazione al contesto in cui l'attività viene svolta.

Il personale deve essere assunto con un livello contrattuale adeguato allo svolgimento delle mansioni oggetto del servizio e deve attenersi ai regolamenti e alle procedure di servizio e di sicurezza dell'Amministrazione.

Il personale operativo deve:

- svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi, di sicurezza e di igiene ambientale secondo quanto disciplinato nel presente DUP e nella documentazione di gara, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro;
- rispettare quanto previsto dai regolamenti e dalle norme applicabili;
- indossare una divisa di colore tale da rendere identificabili gli operatori. L'uniforme deve essere provvista di cartellino di riconoscimento dell'operatore, secondo quanto previsto dalla



normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore di appartenenza, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia;

- indossare, in funzione delle attività da effettuare, tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla norma;
- adottare un comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività del servizio.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, il Fornitore si deve impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

Art. 5 - Termine di attivazione del servizio

Il servizio dovrà essere attivato e messo a pieno regime entro **10 giorni naturali e consecutivi** che decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto.

In casi di urgenza, l'Amministrazione contraente, si riserva - nel rispetto delle periodicità necessarie ad evitare lunghi stazionamenti dei rifiuti presso le aree di stoccaggio temporaneo – di avviare il servizio immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto.

Art. 6 – Durata del Contratto

Il servizio oggetto del presente DUP avrà una durata contrattuale di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del Contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto il servizio oggetto del presente DUP.

Art. 7 - Importo dell'affidamento

L'importo complessivo annuale a base di gara non superabile è di **€ 40.447,98** (IVA esclusa) oltre **€ 100,00** (Iva esclusa) riferiti agli oneri della sicurezza, per un totale pari a **€ 40.547,98**.

Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile per l'intera durata dell'affidamento, comprensivo di ogni onere e servizio /attività accessori, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata in fattura a norma di Legge.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato del contratto è stimato in **€ 68.861,58** (IVA esclusa) come dettagliato nella sottostante tabella:



Descrizione del servizio	Importo per 12 mesi	Costi della sicurezza derivanti da interferenza non ribassabili	Importo complessivo a base d'asta, iva esclusa, per 12 mesi	Importo proroga per 6 mesi Art. 120, co 10, D.Lgs 36/2023	Importo 5° obbligo	Importo complessivo massimo del contratto
Servizio di raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento/recupero di rifiuti speciali	€ 40.447,98	€ 100,00	€ 40.547,98	€ 20.224,00	€ 8.089,60	€ 68.861,58
CIG						
CPV	90524400-0 - Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri					

Articolo 8 – Opzioni contrattuali

Opzione ai sensi dell'art. 120, co 9 del D. Lgs. n. 36/2023

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità dei contratti stipulati, modifiche che comportano un aumento o diminuzione dell'importo contrattuale nei limiti del 20%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall'operatore economico in sede di offerta. L'importo complessivo stimato per tale modifica è pari a **€ 8.089,60** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza.

Le Amministrazioni si riservano di richiedere l'attivazione del servizio di raccolta e smaltimento di ulteriori rifiuti aventi codici E.E.R. non indicati nell'allegato "dettaglio fabbisogno".

Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 120, co 10 del D. Lgs. 36/2023

Qualora, allo scadere del termine previsto del contratto, l'Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il contratto in essere e l'appaltatore contraente ha l'obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l'esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, per un periodo presunto di mesi sei.

Qualora l'Agenzia volesse avvalersi di detta facoltà è tenuta a darne comunicazione per iscritto all'Appaltatore. L'importo complessivo stimato per tale opzione è pari a **€ 20.224,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza.



Art. 9 – Fatturazione e pagamenti

§ 9.1 - Fatturazione

L'aggiudicatario potrà emettere regolare fattura soltanto a seguito di interventi di ritiro e smaltimento. La fatturazione sarà a Kg, con cadenza preferibilmente mensile, previa intesa con l'ATS. L'aggiudicatario invierà esclusivamente **fattura elettronica** riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La **fattura elettronica** dovrà essere emessa in regola con le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati. Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo
Sede legale:	Via Gallicciolli n. 4 – 24121 Bergamo
Codice Fiscale:	04114400163
Partita IVA:	04114400163
Codice IPA:	atsb
Codice Univoco ufficio:	7ZRYRC – SETTORE FORNITORI

Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), comunicato dall'Amministrazione di riferimento.

L'Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni, attualmente obbligatorie, sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato da ciascuna Amministrazione;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'aggiudicatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione, ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.

§ 9.2 – Entrata Smistamento Ordini (NSO)

Il nuovo obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della Pubblica Amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).

L'architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l'infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN e, al contempo, è stata fissata la decorrenza, a partire dall'1.1.2022, dell'obbligo di inserimento del riferimento all'Ordine elettronico in fattura, per quei processi di ordinazione eseguiti attraverso NSO, sia per acquisto di beni che di servizi, sanitari e non sanitari.

In particolare, l'art. 3 del citato Decreto dispone che "[...] l'emissione dei documenti [.....] è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo Smistamento degli Ordini (NSO)" ed ai commi 3 e 4 "[...]sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida [...] gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar



corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3".

L'affidatario dovrà, pertanto, emettere la fattura elettronica riportando, oltre al CIG, la tripletta di Identificazione dell'ordine elettronico, di seguito indicata:

1. nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo dell'ordine a cui la fattura fa riferimento (numero ordine);
2. nel campo 2.1.2.3 <Data> dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione dell'ordine;
3. nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi".

§ 9.3 – Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell'effettuazione del servizio.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto previsto nel Contratto d'Appalto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta;
- in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'aggiudicatario.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avranno titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'aggiudicatario.

Qualora il DURC dell'aggiudicatario evidenzi irregolarità l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 94, co 6 del D. Lgs. 36/2023 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Art. n. 10 – Subappalto e Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, è ammesso il subappalto.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario per la partecipazione ad una procedura di appalto di servizi, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'art. 100, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione alla procedura il contratto di avvalimento in originale o copia autentica

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;



- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente DUP, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia dell'ATS di Bergamo della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'affidatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Art.12 – Vigilanza e controlli

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento durante l'esecuzione contrattuale, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità dell'attività.

In particolare, a cura del personale incaricato dall'Amministrazione, saranno effettuate le ricognizioni e le verifiche di quantità e qualità.

Art.13 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto e referente dell'aggiudicatario

L'A.T.S. nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del singolo contratto, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara.

Ai sensi dell'art. 114 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale e con il supporto di eventuali assistenti, verificherà la conformità delle prestazioni rese dall'aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d'Appalto.

Le attività di controllo e monitoraggio realizzata dal DEC saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall'aggiudicatario, sia con riferimento ai livelli di servizi minimi, sia con riferimento a ciascuna prestazione rese in termini:

- di qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti nel Contratto d'Appalto e suoi allegati);
- di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- di rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



- di rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- di rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'aggiudicatario.

Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un referente del servizio, i cui riferimenti dovranno essere comunicati prima della sottoscrizione del Contratto. Il referente dell'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a risolvere, anche telefonicamente, le eventuali problematiche inerenti lo svolgimento del servizio.

In caso di sostituzione del referente del servizio, nel corso di vigenza del contratto, l'aggiudicatario dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all'Amministrazione, inviando i riferimenti del Responsabile del servizio proposto in sostituzione.

È fatta salva la possibilità per l'aggiudicatario di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione del servizio.

Art. 14 – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l'ATS di Bergamo condividerà con l'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, il DUVRI nel quale saranno riportate le valutazioni ricognitive dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni, che potrebbero potenzialmente derivare dalle esecuzioni contrattuali.

L'Amministrazione stima i costi da interferenza non soggetti a ribasso in € 100,00=

L'aggiudicatario, nell'esecuzione contrattuale, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine, l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell'aggiudicatario.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 15 - Obblighi dell'affidatario

L'aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del presente documento a:

- effettuare il servizio a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del Contratto; a tal fine l'affidatario obbliga espressamente a manlevare e tenere



indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario;

- avvalersi di personale adeguato in relazione alle prestazioni contrattuali richieste.

L'affidatario si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'aggiudicatario si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente documento, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Agenzia; a tal fine l'aggiudicatario è tenuto a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

L'aggiudicatario, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente documento, solleva espressamente l'ATS di Bergamo da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività o in dipendenza da questa o in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

L'aggiudicatario si impegna pertanto a garantire idonea copertura RC per danni materiali e non materiali a terzi e cose di terzi. Resta ferma l'intera responsabilità dell'affidatario anche per danni non coperti dalla predetta copertura assicurativa e per danni eccedenti i massimali assicurati.

Qualora l'affidatario, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Agenzia resterà autorizzata a provvedere con rivalsa nei confronti dell'affidatario stesso.

L'aggiudicatario è responsabile, inoltre, della piena osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità governativa, municipale o regionale, nonché di danni comunque arrecati alle persone ed alle cose sia dell'Agenzia sia di terzi nell'espletamento del servizio di cui trattasi.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi il servizio oggetto del presente DUP, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 in tema di subappalto. La violazione di tale obbligo comporterà l'immediata risoluzione della Lettera Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**Art. 16 - Penalità**

Nei casi di inosservanza degli obblighi contrattuali verranno applicate all'affidatario penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze. L'importo delle penali verrà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata.

A titolo meramente esemplificativo, si precisa che l'Amministrazione si riserva, durante l'esecuzione contrattuale, di applicare le seguenti penalità:

- **non effettuazione in tutto o in parte delle prestazioni entro i tempi e secondo le modalità** indicate in contratto, salvo che la modifica o la variazione sia stata concordata per iscritto con il DEC dell'Amministrazione: verrà assegnata una penale fino al **3%** dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione;
- **consegna di contenitori non conformi e/o sostituzione di contenitori senza il consenso** dell'Amministrazione **e/o variazioni non autorizzate dei ritiri**: verrà assegnata una penale fino al **2%** dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione;
- **mancato inoltro nei tempi previsti, della documentazione di avvenuto smaltimento**: verrà assegnata una penale fino al **2%** dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione;
ritardo nei tempi di attivazione del servizio: verrà assegnata una penale fino al **2%** dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione;
- **utilizzo di mezzi non idonei, ai sensi della normativa vigente** sul trasporto delle merci pericolose: verrà assegnata una penale fino al **3%** dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione;
- **tutti gli altri casi di disservizi documentati**: verrà assegnata una penale fino al **2%** dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione;
- **ogni modifica o variazione del servizio**, qualora non sia stato formulato per iscritto da parte dell'Amministrazione il proprio nullaosta, verrà assegnata una penale fino al **2%** dell'importo della fattura relativa al mese in cui è stata rilevata l'infrazione;
- ove si verificassero **altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali**, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva.

Perdurando l'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30, l'Amministrazione Contraente potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto



e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per Amministrazione stessa.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'affidatario l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati tramite PEC dall'Amministrazione all'affidatario il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie controdeduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra stabilite.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude, ai sensi della normativa vigente in materia, il diritto dell'Amministrazione ad eventuale risoluzione del rapporto contrattuale per gravi inadempienze e/o a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti o della maggiore spesa sostenuta.

Art. 17 – Garanzie definitive

La garanzia definitiva deve essere posta a garanzia della buona esecuzione di ciascun contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore dell'A.T.S. di riferimento, pari al 10% dell'importo contrattuale, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

L'importo della suddetta cauzione verrà comunicato dall'A.T.S. all'aggiudicatario contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'ATS.*



La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell'aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

È facoltà dell'ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS interessata.

La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:

- quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
- ricevuta di versamento a favore **dell'ATS di Bergamo** con le seguenti modalità. La normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con decorrenza 01/03/2021, l'unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul sito di Regione Lombardia, al link <https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/scelta-ente>, selezionando l'Ente ATS di Bergamo. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta di versamento a favore **dell'ATS di Bergamo**.

La cauzione deve riportare la seguente causale: "**Cauzione definitiva per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti e servizi connessi occorrente all'ATS di Bergamo, CIG XXXXXXXX**".

Art. 18 – Risoluzione

L'Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 fatte salve le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 121, l'Amministrazione può risolvere il Contratto con l'aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:



- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del già citato D. Lgs. 36/2023;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, del predetto articolo, sono state superate le soglie di cui al comma 3 lettere a) e b);
- l'aggiudicatario è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle prestazioni di cui al presente DUPS, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 ;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente DUPS, parte I - CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO e degli eventuali allegati, ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l'ATS si riserva la facoltà di addebitare all'aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non



- sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente DUPS parte I - CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019;
 - sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
 - sia accertato il mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
 - siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
 - siano sospese o interrotte le prestazioni da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
 - ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente documento – parte I - CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO;
 - l'aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge;
 - in caso di collaudo con esito negativo.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'aggiudicatario in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L'Amministrazione può riservarsi di stabilire anche un termine inferiore in base alla gravità dell'inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza



che l'aggiudicatario abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto. Nei casi sopra previsti, l'aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.

Art 19 - Ipotesi di recesso

In materia di recesso si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

In particolare, l'Amministrazione contraente ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'aggiudicatario:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora, tramite la competente Prefettura, siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'Amministrazione contraente le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente documento parte I - CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione riferita al servizio oggetto della presente procedura;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente DUPS parte I - CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO;
5. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente documento parte I - CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO;
7. per motivi di interesse pubblico.



Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno all'Amministrazione stessa.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123 e dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altro operatore economico.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle prestazioni effettuate.

Non è consentito il recesso da parte dell'aggiudicatario.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di negoziato e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal decreto citato. L'interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.



Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ATS di Bergamo (informativa privacy allegato alla presente parte del DUP)

Per assolvere alle proprie obbligazioni contrattuali l'aggiudicatario potrà venire a conoscenza, nei limiti di quanto strettamente necessario, di dati personali, anche appartenenti a categorie particolari di dati di cui all'art. 6 del citato Regolamento UE 2016/679, del cui trattamento è titolare l'ATS. Pertanto, l'ATS, nella sua veste di titolare del trattamento, nominerà, quale responsabile del trattamento dei dati personali, l'aggiudicatario del servizio. Il Responsabile del trattamento dovrà ottemperare agli obblighi previsti a suo carico dal Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori disposizioni vigenti e dovrà seguire le ulteriori istruzioni che il Titolare, anche alla luce dell'art. 24 comma 1 del citato regolamento comunitario, riterrà doveroso definire ed impartire in ragione delle specificità del servizio offerto.

In particolare:

- il Responsabile sarà tenuto a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza e rispettino gli obblighi di protezione dei dati personali trattati per conto dell'ATS;
- i dati personali trattati per conto dell'ATS dovranno essere utilizzati dal Responsabile esclusivamente per dare esecuzione al contratto; è espressamente esclusa qualunque operazione di trattamento non strettamente giustificata dalla necessità di dare puntuale esecuzione al contratto;
- il Responsabile deve adottare ogni idonea misura tecnica e organizzativa adeguata a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- il Responsabile deve informare immediatamente il titolare di tutti gli episodi di violazione dei dati o di incidenti informatici (data breach) che possano avere un impatto significativo sui dati personali trattati per conto dell'ATS;
- il Responsabile deve designare, ove ne ricorrano i presupposti, gli amministratori di sistema ed osservare tutte le prescrizioni previste in materia dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; il Responsabile deve comunicare ad ATS, su semplice richiesta, l'elenco aggiornato dei propri amministratori di sistema;
- il Responsabile, ai sensi degli artt. 29 del reg. UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, deve individuare specificatamente i propri incaricati, preposti alle operazioni di trattamento. Contestualmente alla designazione espressa degli incaricati, il responsabile deve fornire agli stessi istruzioni scritte e dettagliate circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge,



prevedendo il vincolo del segreto sui dati personali di cui vengano a conoscenza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro;

- il Responsabile deve tener a disposizione tutta la documentazione e le informazioni comprovanti il rispetto degli adempimenti formali in materia di trattamento dati personali richiesti dalla normativa e dal presente articolo;
- il Responsabile deve assistere il titolare nel dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti che la normativa vigente attribuisce all'interessato;
- il Responsabile si impegna a non trasferire i dati personali in Stati che non siano membri dell'Unione Europea senza espressa autorizzazione scritta dell'ATS, la quale potrà essere rilasciata solo quando sussistano garanzie di un livello di protezione dei dati adeguato;
- all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di trattamento da parte del responsabile, quest'ultimo restituisce senza ritardo al titolare i dati personali oggetto delle operazioni di trattamento, su qualunque supporto detenuti (analogico o digitale, in originale o in copia), cancella le copie esistenti e rilascia contestualmente un'attestazione scritta da cui risulta che presso la propria struttura non esiste alcuna ulteriore copia dei dati;
- il Responsabile, su richiesta del titolare, deve coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità giudiziaria, anche mettendo tempestivamente a disposizione la documentazione di propria competenza comprovante l'adempimento degli obblighi previsti per il corretto trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ad altro Responsabile del trattamento (sub responsabile) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, l'eventuale aggiunta o sostituzione di altri responsabili del trattamento dovranno essere formalmente e preventivamente comunicate al Titolare che potrà opporsi a tali modifiche (art. 28 comma 2 Reg. UE 2016/679).

Al "sub-responsabile", ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato art. 28, sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto/atto di designazione prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento comunitario.

**Art. 20 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage**

L'ATS di Bergamo informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al proprio codice di comportamento (delibera n. 351/2024), accessibile sul sito internet aziendale (www.ats-bg.it), che costituisce un complesso di regole di valore etico cui debbono attenersi l'Amministrazione stessa, i suoi dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con la medesima nello svolgimento delle loro attività.

L'aggiudicatario deve prendere conoscenza del suddetto Codice ed adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il piano triennale per la prevenzione della corruzione inserito nel PIAO e adottati dall'ATS di Bergamo con delibere n. 58 e n. 440 del 2024.

L'aggiudicatario si impegna a prendere conoscenza, sottoscrivere e rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17/06/2019, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".



In sede di presentazione della documentazione di offerta verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 21 – Stipulazione del contratto

Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente DUP – parte I CONTENUTI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO e quelle proposte in sede di offerta.

Il contratto sarà sottoscritto con l'ATS di Bergamo, in formato digitale, a seguito dell'approvazione del provvedimento di affidamento.

Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l'Amministrazione potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell'operatore economico medesimo.

Fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione e copia del contratto, secondo le tariffe di legge; a carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA il cui onere viene corrisposto dall'ATS.

L'imposta di bollo a carico del fornitore va assolta in modalità virtuale, previa diretta autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata dal MEF ad ATS accedendo al sito web di Regione Lombardia <https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html> nella sezione riferita alla ATS di Bergamo, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili "ATS325_RIMB_ALTRO" (copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inoltrata all'ATS a corredo del contratto sottoscritto).

L'imposta di bollo deve essere assolta in ragione di 16,00 euro per ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972).

Sono, inoltre, a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall'ATS. L'IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell'Amministrazione.

Art. n. 22 – Efficacia del contratto

L'aggiudicazione relativa al presente servizio, secondo le vigenti disposizioni legislative (art. 17 comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023), sarà subito impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'Amministrazione lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge. Si precisa al riguardo ai sensi del comma 10 dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 che la pendenza di un contenzioso non può mai



giustificare la sospensione della procedura dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

Art. n. 23 – Qualificazione del contratto

A tutti gli effetti la fornitura oggetto del presente capitolato sarà da considerare quale pubblico servizio.

Art. n. 24 – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, e dell'art. 6 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, l'ATS di Bergamo dispone il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, concessione o concorso di progettazione notificate all'ATS di Bergamo dai propri creditori ed effettuate a beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Art. 25 - Foro competente

Per le controversie connesse alla procedura di gara e all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente esclusivamente il Foro di Bergamo.

La presente parte si compone di n. 25 articoli e n. 2 allegati "dettaglio fabbisogni" e informativa privacy.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data _____

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile, vengono espressamente approvate e accettate le clausole previste dagli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 27 del presente documento.

Letto, confermato e sottoscritto

La Ditta offerente

Data _____
